

REGIONE SICILIANA

assessorato all'ambiente e territorio

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI AGRIGENTO

PIANO REGOLATORE PARTICOLARE
REGIATO DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE
DI CASTELTERMINI - VALLE
DEL PLATANI -

IL COMMISSARIO REGIONALE


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale
Agrigento

IAV. N°

Scala

Data

13

Oggetto :

FORME DI ATTUAZIONE

A) DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1- Le direttive del piano regolatore particolareggiato presente hanno valore normativo per tutte le attività urbanistiche da svolgersi entro il perimetro dell'Agglomerato industriale di Casteltermini-Valle del Platani, indicato con apposito simbolo nelle planimetrie relative in scala 1:25000 (tav. n° 4) ed inoltre in scala 1:5000 (tav. n° 6), che costituiscono parte integrante delle presenti norme di attuazione.

Art.2- L'esecuzione del piano regolatore particolareggiato dell'agglomerato industriale di Casteltermini-Valle del Platani avverrà in base agli elaborati grafici allegati oltre che alle presenti norme di attuazione, nonché in base agli ulteriori elaborati grafici redatti su planimetrie catastali di cui all'art. 11 della circolare 9.3.1961 n° 2356 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, contenente criteri e direttive per la redazione

dei piani territoriali dellè Aree di Sviluppo Industriale e dei Nuclei di industrializzazione.

Art.3- Per le attività urbanistiche da svolgersi fuori del perimetro dell'Agglomerato industriale di Casteltermini-Valle del Platani, le direttive del piano hanno valore normativo immediato per quanto riguarda le opere previste a carico del Consorzio per l'Area di Sviluppo industriale; per le altre opere hanno gli effetti previsti dall'art.6 della legge 17.8.1942 n° 1150 e sue successive modificazioni.

Art.4- Le eventuali difformità tra le previsioni dei piani urbanistici, già in vigore od adottati ed in corso di perfezionamento da parte degli Enti locali competenti per territorio, ed il piano regolatore particolareggiato di Casteltermini-Valle del Platani, saranno risolte in base all'art. 21 della legge 29.7.1957 n° 634 e successive modificazioni e tenute presenti le direttive della citata circolare n° 2356 in

data 9.3.1961, art. 3 comma b.

Art.5- Le opere previste dal piano regolatore particolareggiato saranno attuate mediante progetti esecutivi redatti sulla base delle planimetrie in scala 1:5000 allegate , (vedi tavv. 6,7,8,9a,9b,10a,10b,11), e delle planimetrie catastali di cui all'art. 2 .

Art.6- L'attività edilizia di tutte le industrie e degli altri Enti, che opereranno dentro il perimetro dell'agglomerato di Casteltermini Valle del Platani, dovrà uniformarsi alle indicazioni contenute nelle presenti norme. Il Consorzio potrà emanare un apposito regolamento, cui dovrà uniformarsi l'attività edilizia di tutte le industrie che si installeranno entro il perimetro dell'agglomerato. In mancanza di tale regolamento, l'attività edilizia suddetta dovrà essere conformata alle norme igienico e tecnico-costruttive contenute nel Regolamento edilizio allegato al Programma di Fabbricazione del Comune di Casteltermini, competente per territorio.

Nel seguito si riporteranno le prescrizioni generali relative alle zone in cui é suddiviso il territorio pianificato nelle planimetrie di progetto.

Art.7- Le abitazioni sono assolutamente proibite entro il perimetro dell'agglomerato industriale. Sono consentiti gli alloggi per il personale di custodia e per un numero limitato di addetti alla sorveglianza continuativa degli impianti e delle loro famiglie, e comunque previa autorizzazione dei competenti organi del Consorzio.

Art.8- I collegamenti alle infrastrutture esistenti dovranno essere eseguiti esclusivamente tramite le apposite reti di distribuzione , evitando in ogni caso di manomettere le canalizzazioni principali.

Tutti i collegamenti alle reti infrastrutturali di qualsiasi tipo dovranno essere fatti in modo da non pregiudicare l'utilizzazione dei collegamenti eseguiti da parte di

stabilimenti industriali di successivo inse
diamento, senza che ciò rechi danno agli sta
bilimenti già insediati.

Art.9- L'accesso ai lotti industriali dovrà essere
aperto direttamente sulle strade di penetraz
ione e lottizzazione, avendo cura di prevede
re in corrispondenza dell'accesso stesso
quelle opere di sistemazione stradale (slar
ghi, aiuole, etc.) che rendano agevole la
manovra dei veicoli.

Le succitate opere di sistemazione dovranno
essere previste in piani esecutivi approvati
dagli Organi competenti.

L'accesso ai lotti industriali potrà essere
aperto sugli assi principali e secondari di
scorrimento industriale solo qualora se ne
presenti la necessità, specificatamente app
rovate dal Consorzio, o vi sia una precisa
indicazione da parte del piano.

Art.10-Gli edifici per uffici, che dovessero sorgere entro il perimetro dei lotti industriali, dovranno essere ubicati in condizioni anten- tali soddisfacenti .

Art.11-Le zone destinate a nuove sedi stradali pro- poste dal piano regolatore particolareggiato o destinate ad ampliamenti di strade esisten- ti , non dovranno subire alcuna modifica ri- spetto allo stato di fatto fino all'approva- zione dei progetti esecutivi relativi.

B) FASI DI ATTUAZIONE DEL PIANO

Art.12- L'attuazione delle previsioni urbanistiche, contenute negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente piano regolatore particolareggiato, avverrà in due fasi successive, denominate rispettivamente 1^a e 2^a, secondo quanto riportato nella tav.7 denominata appunto "Fasi di intervento", che forma parte integrante delle presenti norme

Art.13- L'infrastrutturazione del territorio pianificato e l'assegnazione dei lotti industriali dovrà interessare, in via preliminare, le parti comprese nel perimetro della 1^a fase di intervento, individuato nella sopracitata tav. 7 allegata alle presenti norme.

Non si procederà all'esecuzione delle infrastrutture previste nella 2^a fase di intervento del piano ed alla assegnazione dei lotti relativi, fino a quando non si sia saturata per almeno il 50 % la disponibilità di aree relative alla 1^a fase di intervento sopraccitata.

C) PRESCRIZIONI DI ZONA

Art.14- Le zone comprese entro il perimetro dell'agglomerato industriale di Casteltermini-Valle del Platani, per le quali il presente piano ha valore normativo immediato, sono quelle seguenti :

- a) aree destinate a lotti industriali;
- b) aree destinate a servizi generali;
- c) aree destinate a servizi particolari;
- d) aree destinate a vere attrezzature con alberatura ad alto fusto;
- e) aree destinate a verde di rispetto per passaggio infrastrutture;
- f) aree destinate allo scalo ferroviario.

Art.15- Aree destinate a lotti industriali

Il progetto esecutivo degli stabilimenti industriali, le sistemazioni esterne a verde e a parcheggio, gli spazi riservati ad ampliamento, i materiali di finitura, le caratteristiche tecnico-costruttive dovranno attenersi alle indicazioni delle presenti norme , a

quelle della tabella di tipizzazione allegata, a quelle dell'eventuale regolamento che il Consorzio potrà emettere per regolare più in dettaglio l'attività edilizia dentro il perimetro dell'agglomerato, ed in mancanza di questo al regolamento edilizio allegato al Programma di fabbricazione del Comune di Casteltermini.

L'attività edilizia dovrà avvenire, in ogni caso, nel rispetto dei parametri tecnico-urbanistici seguenti, che, nell'impostazione generale e salvo lievi modificazioni necessarie per la migliore funzionalità degli interventi da realizzare nella zona, sono stati determinati con criterio di conformità a quelli previsti nella tabella di tipizzazione allegata al Programma di Fabbricazione di Casteltermini, adottato dal C.C. ed adeguato a seguito del parere n°67 del servizio tecnico dell'urbanistica dell'Assessorato regionale al territorio ed ambiente, già Sviluppo economico:

a) destinazione d'uso consentita.

industrie, artigianato industriale ed attività commerciali relative alla trasformazione e verticalizzazione di tutti i prodotti

del suolo, del settore minerario-zolfife_ ro e del settore primario; edilizia abita_ tiva e per uffici limitatamente alle stret_ te esigenze di gestione.

b) interventi consentiti

b.1.)manutenzione ordinaria e straordina_ ria degli immobili preesistenti sen_ za aumenti di superficie utile ed al_ terazione volumetrica;

b.2.)consolidamento degli immobili preesi_ stenti;

b.3.)miglioramento igienico degli immobi_ li preesistenti;

b.4.)trasformazione conservativa anche con aumento di superficie utile;

b.5.)demolizione e ricostruzione senza au_ mento di superficie utile ed anche con aumento di superficie utile;

b.6.) ampliamento e/o sopraelevazione;

b.7.) nuove costruzioni su aree libere;

c) tipologie

c.1.) tipologia edilizia non fissata;

c.2.) indice di fabbricabilità fondiaria:

5,00 mc/mq in totale di cui non più di 0,25 con destinazione d'uso residenziale ad abitazioni custode e addetti alla vigilanza e relative famiglie , (con le limitazioni di cui all'art.7 delle presenti norme);

C.3.) rapporto di copertura = 0,33

c.4.) lunghezze minima e massima del fronte : non fissate ;

c.5.) distanze :

- minima tra pareti entrambe finestrate = ml. 10,00 ;
- minima dal confine = 5,00 ml.
- minima dal confine in rapporto all'altezza = 1:2
- minima dal ciglio di strada interna di lottizzazione = 10,00 ml.
- minima dai cigli di strade comunali , provinciali e statali = secondo D.M. 1.4.1968 ;

C.6.) fabbricati in aderenza a confine =

= non ammessi;

C.7.) altezze :

- massima assoluta = mi. 15,00 ed
in ogni caso nel rispetto del D.
M. 3.3.74 in materia di costru-
zioni antisismiche. Sono totta-
via ammesse maggiori altezze se
giustificate sul piano produtti-
vo ;
- in rapporto col distacco= 1:1 ;

C.8.) numero piani fuori terra = non
fissato;

C.9.) mansarda e piano attico = non am-
messe, neanche per edilizia abita-
tiva;

d) lotti industriali

d.1.) estensione del lotto minimo =
= 5.000 mq

d.2.) lunghezza minima del fronte del
lotto su strada = non fissata ,da
stabilire per singole assegnazio-
ni di aree in relazione alle esi-
genze produttive secondo il crite-
rio insindacabile del Consorzio;

d.3.) costruzioni accessorie = ammesse per una cubatura pari al massimo ad 1/50 del volume ammissibile;

d.4.) larghezza minima delle nuove piatte forme stradali :

- per assi di scorrimento industriale e per ampliamento S.S.V. PA-AG nel tratto interessato = ml. 84,00;
- per strade di penetrazione all'agglomerato industriale = ml. 50,50;
- per strade di lottizzazione interna = ml. 37,00 ;

D.5.) larghezza minima della carreggiata stradale :

- per assi di scorrimento industriale e per ampliamento S.S.V. PA-AG = ml. 20,00
- per strade di penetrazione all'agglomerato industriale = ml. 12,50
- per strade di lottizzazione interna = ml. 11,00 .*

Le altezze delle recinzioni dei lotti do_

Le altezze delle recinzioni dei lotti dovranno essere eseguite in maglia o inferriata metallica per un'altezza massima di ml. 2,00.

Può essere concessa la costruzione di un muro per un'altezza massima di un metro con sovrastante inferriata o maglia metallica di altezza pari al massimo a ml. 1,00.

Le insegne pubblicitarie e le incastellature o costruzioni relative dovranno essere approvate dal Consorzio, prima della loro installazione.

Possono eccedere i limiti di altezza massima sopra fissati tutte quelle apparecchiature di tipo speciale quali ciminiere, silos, serbatoi e similari purché necessarie ed indispensabili ai fini produttivi e per il corretto funzionamento degli impianti del singolo stabilimento industriale.

Le recinzioni dovranno essere arretrate in corrispondenza degli ingressi carrabili per una profondità minima pari alla larghezza dell'ingresso stesso. Tali slarghi dovranno essere collegati alla viabilità esterna allo sta

bilimento con idonei tratti di raccordo con andamento progressivo.

Il Consorzio potrà costruire all'interno di uno o più lotti industriali ricadenti nello agglomerato di rustici industriali cedibili sotto forma di locazione ad unità produttive di piccole dimensioni e ad unità artigianali.

Nelle zone in questione, cioè destinate ai lotti industriali , é consentita la costruzione di edifici, rustici industriali ed impianti al servizio dell'artigianato a carattere industriale e relativi depositi e magazzini.

Art.16- Aree destinate a servizi generali.(Zona S2)

La progettazione dei singoli edifici e la re
lativa sistemazione esterna é subordinata al
la redazione da parte del Consorzio di un po
getto plani-volumetrico d'insieme in cui sia
no indicati l'ubicazione e le masse dei sin
goli edifici e la distribuzione e la sistema
zione delle zone a verde, dei parcheggi e di
ogni altro spazio attrezzato.

Il progetto esecutivo dei singoli complessi
edilizi, le sistemazioni esterne a verde ,
gli spazi per parcheggi nonché ogni altro
spazio attrezzato, i materiali di finitura
e le caratteristiche tecnico-costruttive do
vranno attenersi alle indicazioni delle pre
senti norme e della tabella di tipizzazione
allegata (vedi tav. 13), a quelle dell' e
ventuale regolamento che il Consorzio potrà
emettere per regolare più in dettaglio l'at
tività edilizia dentro il perimetro dell'ag
glomerato, ed in mancanza di questo a quel
le del regolamento edilizio allegato al Pro
gramma di Fabbricazione di Casteltermini.
L'attività edilizia dovrà, in ogni caso, av

venire, nel rispetto dei parametri tecnico-urbanistici seguenti, che, nell'impostazione generale e salvo lievi modificazioni necessarie per la migliore funzionalità degli interventi da realizzare nella zona, sono stati determinati con criterio di conformità a quelli previsti nella tabella di tipizzazione allegata al Programma di Fabbricazione del Comune di Casteltermeni, adottato dal C.C. ed adeguato a seguito del parere n° 67 del 5.5.1977 del servizio tecnico dell'urbanistica dell'Assessorato Regionale Al territorio ed Ambiente, già Sviluppo Economico:

a) destinazione d'uso consentita.

attrezzature di interesse comune, culturali, assistenziali, sanitarie, amministrative-direzionali per pubblici servizi, commerciali nonché centro addestramento professionale addetti, con esclusione di ogni altra destinazione d'uso.

b) interventi consentiti

tutti quelli di cui al punto b) del precedente art. 15 i) ;

c) tipologie

- c.1.) tipologia edilizia= non fissata e
variabile in dipendenza della fun
zione o del servizio connessi con
il singolo intervento;
- c.2.) indice di fabbricabilità fondia
ria = 3,00 mc/mq;
- c.3.) rapporto di copertura = non fis
sato ;
- c.4.) distanze :
- minima tra pareti fronteggianti
si = ml. 15,00 ;
 - minima dal confine = ml. 10,00;
 - minima dal confine in rapporto al
l'altezza = 3:2 ;
 - minima dal ciglio stradale =
= 20,00 ml.
- c.5.) lunghezze dei fronti= non fissate e
variabili in relazione alle esigenze
funzionali dei singoli interventi;
- c.6.) fabbricati in aderenza a confine=
= non ammessi ;

c.7.) altezze :

- massima = ml. 13,70 ed in ogni ca
so nel rispetto del D.M. 3.3.1974
in materia di costruzioni antisi_
smiche.

- in rapporto con il distacco= 1:3;

c.8.) numero dei piani fuori terra =

= P.T. + 3 e/o P.R. + 3 ;

c.9.) mansarda e piano attico= non ammes_
si ;

D) lottizzazione.

d.1.) lotto minimo = non fissato e varia_
bile in relazione alle esigenze fun_
zionali dei singoli interventi;

d.2.) lunghezza minima dei fronti dei lot_
ti su strada = come al prec. punto
d.1.) ;

d.3.) costruzioni accessorie = non ammes_
se ;

D.4.) superficie parcheggi privati = 1/20
del volume ammissibile;

d.5.) larghezza minima piattaforme e car_
reggiate stradali= come al preceden_
te art. 15.

Art.17- Aree destinate per servizi particolari

Si suddividono in tre sottozone e precisamente :

- sottozona M destinata ai servizi particolari quali mense, bar, ristoranti, edifici di tipo ricreativo;
- sottozona S1 destinata a serbatoio di accumulo idrico e potabilizzazione;
- sottozona D, destinata all'impianto di depurazione delle acque reflue.

sub.17.1) Sottozona M

La progettazione dei singoli edifici e la relativa sistemazione esterna é subordinata alla redazione da parte del Consorzio di un progetto planivolumetrico di insieme in cui siano indicati l'ubicazione e le masse dei singoli edifici e la distribuzione e la sistemazione esterna delle zone a verde, dei parcheggi e di ogni altro spazio attrezzato. Il progetto esecutivo dei singoli complessi edilizi, le sistemazioni esterne a verde, gli

spazi per parcheggi nonché ogni altro spazio attrezzato, i materiali di finitura, le caratteristiche tecnico-costruttive dovranno attenersi alle indicazioni delle presenti norme e della tabella di tipizzazione allegata (vedi tav. 13), a quelle dell'eventuale regolamento che il Consorzio potrà emettere per regolare più in dettaglio l'attività edilizia dentro il perimetro dell'agglomerato, ed in mancanza di questo a quelle del regolamento edilizio allegato al Programma di Fabbricazione del Comune di Casteltermini.

L'attività edilizia dovrà avvenire, in ogni caso, nel rispetto dei parametri tecnico-urbanistici seguenti, che, nell'impostazione generale e salvo lievi modificazioni necessarie per la migliore funzionalità degli interventi da realizzare nella sottozona, sono stati determinati con criterio di conformità a quelli previsti per zone omogenee a destinazione assimilabile nella tabella di tipizzazione allegata al programma di Fabbricazione del Comune di Casteltermini, adottato dal Consiglio Comunale ed adeguato a seguito del parere n°

67 del 5.5.1977 del servizio tecnico della Urbanistica dell'Assessorato Regionale al Territorio ed all'Ambiente, già allo sviluppo Economico :

a) destinazione d'uso consentita.

attrezzature di uso collettivo quali mense, bar, ristoranti, edifici per il tempo libero e la ricreazione o similari;

b) interventi consentiti.

tutti quelli di cui al punto b) del precedente art. 15) ;

c) tipologie :

c.1.) tipologia edilizia= non fissata e variabile in dipendenza della funzione o servizio che si prefigge il singolo intervento ;

C.2.) indice di fabbricabilità fondiaria = 2,00 mc/mq ;

c.3.) rapporto di copertura non fissato;

c.4.) distanze :

- minima tra pareti fronteggianti

si = ml. 10,00

- minima dal confinè = ml. 5,00
- minima dal confine in rapporto all'altezza = 1:2
- minima dal ciglio di strada interna di lottizzazione = 10,00 ml. ;
- minima dai cigli di strade comunali, provinciali e statali = secondo D.M. 1.4.1968 ;

c.6.) fabbricati in aderenza a confine =
= non ammessi;

c.7.) altezze :

- massima assoluta = ml. 7,60 ;
- in rapporto col distacco =
= 1:2 ;

c.8.) numero di piani fuori terra =
= P.T. + 1 e/O P.R. + 1 ;

c.9.) mansarda e piano attico = non
ammesse

d) lotti

d.1.) estensione lotto minimo = non fissato . Le dimensioni dei lotti da assegnare potranno variare in relazione alle esigenze funzionali e diservizio dei singoli inter_

venti ;

d.2.) lunghezza minima del fronte del lotto su strada= non fissata. Variabile per singola assegnazione di aree in relazione alle esigenze funzionali e di servizio dei singoli interventi.

d.3.) costruzioni accessorie = non ammesse;

d.4.) larghezza minima delle nuove carreggiate e piattaforme stradali= = come prec. art. 15) punto d.4.) e punto d.5.) ;

sub.art.17.2) sottozona S1

La sottozona in questione ha una destinazione d'uso per la costruzione del serbatoio di accumulo acqua industriale, potabilizzazione parte della stessa per uso civile, fabbricati accessori strettamente necessari dal punto di vista tecnico-funzionale.

E' fatto divieto assoluto di ogni altra destinazione.

Non viene fissato alcun parametro tecnico-urbanistico, come ai prec. artt. 15-16-17.1 .
L'attività edilizia connessa con gli interventi da realizzare su detta sottozona a cura del Consorzio o di altri Enti Pubblici avverrà a mezzo di progetti esecutivi che riguarderanno esclusivamente la realizzazione di tutti quegli edifici, civili ed industriali, e di tutte quelle opere strettamente necessarie dal punto di vista tecnico-funzionale con le forme, dimensioni, indici e distanze che risulteranno necessarie alla migliore funzionalità delle opere da eseguire.

sub.art.17.3.) Sottozona D

La sottozona in questione ha una destinazione d'uso per la costruzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue e fabbricati accessori strettamente necessari dal punto di vista tecnico-funzionale.

Valgono per tale zona le prescrizioni di cui ai commi 2°, 3° e 4° del prec. art. sub.17.

2. per la sottozona S1 .

All'interno della sottozona l'area da utilizzare per la costruzione delle attrezzature e dei fabbricati connessi con il ciclo depurativo sarà determinata con le dimensioni planimetriche strettamente necessarie in relazione alla migliore funzionalità dell'impianto da realizzare. Le aree risultanti, ove non lo fossero già, saranno sistemate con alberature anche d'asalto fusto.

In ogni caso l'impianto in questione sarà cintato verso strade, spazi pubblici e privati da una fascia alberata di protezione della larghezza di almeno ml. 20,00 .

Art.18-Aree destinate a verde attrezzato con alberature.

Le aree destinate a verde attrezzato , denominate sugli elaborati grafici allegati con la lettera V , sono due :

- l'area ricadente a monte delle miniere di sali potassici;
- l'area in atto destinata ai fabbricati accessori alla Stazione Ferroviaria di Capofranco .

Tali aree , su cui é vietatá l'edificazione sulle aree libere, sono destinate ad essere attrezzate con alberi ad alto fusto (preferibilmente cipressi, pioppi, eucaliptus e/o similari.

Nell'area a ridosso della Stazione di Campo franco , viene consentito all'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello stato l'esecuzione di interventi per la realizzazione di opere strettamente necessarie per il potenziamento dello scalo ferroviario ai fini dello eventuale potenziamento del parco sosta di carri ferroviari contenenti merci necessarie alle lavorazioni industriali o prodotti finiti. Il numero dei fasci dello scalo verrà determinato in sede di eventuale progetto esecutivo in funzione del previsto traffico merci industriali. Nell'ambito di tali interventi é consentita l'edificazione di abitazioni ad uso solamente del personale della Azienda suddetta, nel numero strettamente necessario per la funzionalità dello scalo.

Per gli edifici preesistenti, non ricadenti nelle disposizioni del comma precedente, sono consentite solamente opere di consolidamento, riattamento, miglioramento igienico-sanitario, con o senza aumento di superficie utile e senza aumento di volume preesistenti.

Art.19-Aree destinate a verde di rispetto per passaggio infrastrutture a rete.

Sono aree assolutamente inedificabili destinate a contenere eventuali ampliamenti delle sedi stradali ed il passaggio delle infrastrutture a rete (fognature, acquedotti, reti elettriche, telefoniche e di illuminazione, e similari).-

Queste aree delimitano tutto intorno i lotti industriali. Le fasce laterali delle sedi stradali principali possono essere concesse temporaneamente per attrezzature di servizio al traffico (stazioni di servizio e similari) in base ad autorizzazione concessa dal Consorzio su progetto esecutivo approvato dallo stesso.

Art. 22 - Zone esterne al perimetro dell'agglomerato

Le zone esterne al perimetro dell'agglomerato, ma interne a quello dell'Area di Sviluppo industriale della Provincia di Agrigento, di cui al prec. art. 3 sono le seguenti :

- abitati esistenti ;
- ampliamento abitati in atto o previsto dai piani urbanistici vigenti ;
- zone industriali in atto od in corso di attuazione.

Per tali zone suddette valgono le indicazioni degli strumenti urbanistici vigenti nei singoli Comuni competenti per territorio nonché nel Piano Regolatore territoriale dell'Area di Sviluppo industriale della Provincia di Agrigento.

D) OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Art.23- Tutela del paesaggio e delle bellezze naturali.

Nell'agglomerato industriale di Castellermini-Valle del Platani le costruzioni dei nuovi stabilimenti industriali dovranno essere progettate ed eseguite con la massima cura di tutti i loro particolari al fine di ottenere edifici di un idoneo livello architettonico, tale da non causare contrasti evidenti con l'ambiente circostante.

A tale proposito ogni insediamento industriale dovrà avvenire nel rispetto delle norme di cui alla legge 29.6.1939 n° 1497 sulla tutela delle bellezze naturali e del relativo regolamento , di cui al R.D. 3.6.1940 n°1357. Sulle strade dell'agglomerato deve essere impedito ogni eccesso della pubblicità stradale, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Antichità e Belle Arti, con la circolare n°19 prot.2.149 div.II

del 13.3.1950 e con circolare n°430 prot .
11.425 div.II del 18.12.1963 . .

Per quanto attiene la tutela del patrimo_
nio arboreo ed in particolare delle albe_
nature stradali si richiama il rispetto
delle disposizioni impartite dal Ministe_
ro della Pubblica Istruzione, Direzione G_
nerale Antichità e Belle Arti con la circ.
n.469 prot. 8.639 div.II del 24.12.1964 e
con la circ. n.397 prot. 8.106 div.II del
24.10.1966 e delle disposizioni impartite
dal Ministero dei Lavori Pubblici, Ispet_
torato Generale Circolazione con la cir_
colare n.8321 dell'11.8.1966

Art.24- Norme di salvaguardia dell'imquinamento
dell'aria e delle acque.

Per quanto attiene la salvaguardia dallo
inquinamento atmosferico, tutti gli sta_
bilimenti industriali, che saranno costru_
ti dentro il perimetro dell'agglomerato,
dovranno essere completi di impianto di
abbattimento antismog, progettati ed ese_
guiti

guiti nel rispetto più assoluto delle disposizioni di cui alla legge n°615 del 13 Luglio 1966 ed al regolamento di esecuzione, relativo alla stessa legge, che trovano efficacia per l'abbattimento dei fumi e la tutela dell'aria per tutti gli impianti industriali dislocati nel territorio nazionale. Per quanto attiene la tutela dall'inquinamento dei fiumi e corsi d'acqua nonché delle acque, in genere, tutti gli interventi entro il perimetro dell'agglomerato dovranno avvenire nel rispetto delle norme contenute nella legge 10.5.1976 n° 319 sulla tutela delle acque dall'inquinamento.

Gli scarichi industriali, dagli stabilimenti nella rete fognante consortile e da quest'ultima nel fiume Platani, dovranno essere adeguati, a mezzo di idonei impianti di trattamento, ai limiti di accettabilità di cui rispettivamente alla tab. C ed alla tab. A allegate alla legge sopracitata.

Art.25- Norme generali

Per tutto quanto qui non previsto o citato, l'attività edilizia dentro il perimetro dell'agglomerato dovrà avvenire nel rispetto di tutte le norme contenute nel Piano regolatore territoriale dell'Area di Sviluppo industriale di Agrigento, approvato dai competenti organi Regionali, nonché nel rispetto di ogni altra legge, anche qui non citata od anche successiva cronologicamente alla data delle presenti norme, che riguardi l'attività edilizia, civile ed industriale, per la costruzione di insediamenti produttivi dentro il perimetro degli agglomerati industriali.